

Promemoria sul Fondo per la formazione professionale

Involucro edilizio della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera

Domande	Risposte
1. Dove si trova la base legale?	<p>La nuova Legge sulla formazione professionale (LFPr) entrata in vigore nel 2004 conferisce al Consiglio federale il diritto di dichiarare generalmente obbligatorio il Fondo per la formazione professionale (FFPr) di un settore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 60 della Legge sulla formazione professionale (LFPr) www.admin.ch/ch/i/rs/c412_10.html • Art. 68 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (OFP) www.admin.ch/ch/i/rs/c412_101.html
2. Dove può essere consultato il decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera?	<p>Il decreto del Consiglio federale è stato pubblicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul Foglio federale svizzero del 9 novembre 2018 • sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 9 novembre 2018
3. Qual è lo scopo del Fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera?	<p>Il fondo ha lo scopo di finanziare le prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base (art. 2 del Regolamento). Attraverso il COG si garantisce che tutte le aziende assegnate al settore di validità, versino contributi alla formazione professionale di base. Il fondo assicura così una ripartizione solidale degli oneri. L'ASTF eroga prestazioni di pubblica utilità nel settore formativo, che tornano utili all'intero settore. L'ASTF fa tra l'altro sì che vengano assicurate le giovani leve di professionisti qualificati e che queste vengano formate in base alle esigenze del settore.</p>
4. Quali prestazioni offre il Fondo?	<p>Due terzi dei contributi sono destinati a ridurre i costi dei corsi interaziendali per le aziende formatorie ai sensi dell'art. 5 lettera a. Un terzo dei contributi è destinato alla promozione della formazione professionale di base e in particolare al finanziamento delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base (valutazioni, sviluppi, progetti, comunicazione, assicurazione della qualità); b) elaborazione e sviluppo di atti normativi; c) elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base; d) sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione per la formazione professionale di base; e) promozione delle nuove leve, marketing dei posti di tirocinio e del campo professionale; f) partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali; g) copertura delle spese di amministrazione del Fondo.



5. Anche i non associati approfittano del Fondo per la formazione professionale?	Sì, le prestazioni del FFPr vengono utili a tutto il settore. Una disparità di trattamento tra non-membri e membri non è ammessa.
6. In che modo è garantito che i fondi non vengano utilizzati in modo abusivo?	La trasparenza sul corretto utilizzo dei mezzi è assicurata tramite la gestione legale separata. Il consuntivo del fondo è esaminato annualmente da un organo di revisione indipendente (art. 16 del Regolamento). Il Fondo è soggetto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) (art. 17). Con queste misure è garantito l'impiego dei contributi secondo le disposizioni.
7. A quanto ammonta l'importo?	Il contributo per azienda o parte di azienda ammonta a CHF 300.-- annui. Occorre inoltre versare un contributo di CHF 120.-- annui per singolo collaboratore.
8. Come posso sapere se il Fondo per la formazione professionale riguarda anche la mia/nostra azienda?	<p>Il Fondo vale per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.</p> <p>Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che appartengono al ramo tetti e facciate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offrono o forniscono prodotti e servizi nel campo della pianificazione, della realizzazione, della manutenzione e della riparazione nel settore dell'involucro edilizio; • isolano e stagnano in particolare facciate, tetti a falde e tetti piatti nonché opere d'ingegneria tenendo conto dell'efficienza energetica, dell'edilizia ecologica e della protezione dell'ambiente; • sono membri dell'ASTF o sono assoggettati al Fondo tramite la dichiarazione d'obbligatorietà generale. <p>Se ciò non dovesse valere per la vostra azienda, siete pregati di comunicarlo per iscritto all'ASTF mediante il questionario. Motivate la vostra richiesta e allegate i giustificativi.</p>
9. Devo pagare un contributo per ogni collaboratore?	<p>I contributi devono essere versati per le persone secondo l'art. 5 del regolamento:</p> <p>a) titolari di un attestato di formazione professionale di base riconosciuto quale copritetto, costruttore di tetti piatti o policostruttore (indirizzi professionali: impermeabilizzazione, copertura di tetti e costruzione di facciate) o quale policostruttore di base e addetto alle policostruzioni (specializzazioni: impermeabilizzazione, copertura di tetti e costruzione di facciate)</p> <p>I contributi non devono essere pagati per gli apprendisti. Vi preghiamo tuttavia di segnalare questi collaboratori.</p>
10. Anche i collaboratori a tempo parziale sono tenuti al pagamento del contributo?	Sì, per le persone impiegate a tempo parziale i contributi devono essere versati solamente se sono soggetti all'LPP (art. 10).
11. Non ho collaboratori, sono un imprenditore individuale: anch'io deve pagare il contributo?	Sì. Le aziende composte da un'unica persona devono pagare il contributo aziendale di CHF 300.-- (art. 8/10 del Regolamento).

12. Cosa succede se in qualità di azienda mista sono sollecitato a versare contributi a due fondi per la formazione professionale?	Le aziende miste sono in linea di massima soggette all'obbligo di contribuzione. Quest'ultimo è tuttavia limitato alla parte di azienda che soggiace al FFPr, Fondo per la formazione professionale Invilucro edilizio della Società cooperativa Invilucro edilizio Svizzera. A dipendenza del profilo di attività, un'azienda è quindi tenuta a versare contributi a due fondi per la formazione professionale. I casi particolari vengono discussi con gli altri fondi per la formazione professionale.
13. Anche le aziende che non si sono mai avvalse dei servizi dell'ASTF devono versare i contributi?	Sì.
14. Anche i membri dell'ASTF devono pagare i contributi al Fondo?	Sì, anche i membri dell'ASTF sono tenuti a pagare i contributi al Fondo.
15. Cosa succede se non compilo e spedisco il modulo di dichiarazione?	Se un'azienda rifiuta di inoltrare la dichiarazione, i relativi contributi verranno valutati secondo l'apprezzamento della Commissione del fondo (art. 15 cpv. b del Regolamento).
16. Cosa succede se verso già dei contributi in un fondo cantonale per la formazione professionale?	Vale il principio secondo cui nessuno deve pagare due volte per la stessa prestazione. I casi particolari sono valutati previo accordo con il fondo cantonale. È necessario compilare correttamente il questionario e ritornarlo all'ASTF.
17. A chi mi posso rivolgere se ho domande?	Per domande e informazioni rivolgetevi alla nostra helpline: tel. 071 / 955 70 30, Signora Maria Tonello.